



We Serve

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

DISTRETTO 108 LA TOSCANA

II^ Circoscrizione – Zona C

STATUTO DEL LIONS CLUB FIRENZE PONTE VECCHIO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

- 1.1. Il Lions Club Firenze Ponte Vecchio (di seguito indicato brevemente "Club" o "Associazione") aderisce, è associato ed è sotto la giurisdizione dell'International Association of Lion Clubs, con sede in Oak Brook-Illinois (U.S.A), ne riconosce gli scopi, i principi generali e gli statuti.
- 1.2. L' emblema e i colori del Club sono uguali a quelli del Lions Clubs International. Il Guidoncino del Club riproduce il "Ponte Vecchio" di Firenze.
- 1.3. Lo slogan è Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della Nazione (Liberty Intelligence Our Nation Safety)
- 1.4. Il motto è "Servire" (We Serve).
- 1.5. Il Club (nato come Lioness Club il 6 giugno 1984) è stato costituito il 30 dicembre 1987 (rilascio della Charter) e ha iniziato il primo anno di attività il 12 febbraio 1988 (Charter night).
- 1.6. Il Club ha sede in Firenze, presso il Grand Hotel Minerva, Piazza S. Maria Novella n. 16. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Firenze non comporta modifica dello statuto.
- 1.7. La durata è illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI

2.1. L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, apartitico, apolitico, aconfessionale, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democrazia interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

2.2. Gli scopi dell'Associazione sono:

- (a) Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
- (b) Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.

- (c) Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
- (d) Unire il Club con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.
- (e) Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.
- (f) Incoraggiare le persone che si "dedicano al servizio" a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.

2.3. Per la realizzazione degli scopi, il Club può svolgere le seguenti attività:

- ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie, istituire premi e borse di studio, attuare altre iniziative connesse alle proprie finalità;
- promuovere qualsiasi attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali;
- collaborare, sotto qualsiasi forma, con Enti o Istituzioni sia pubblici che privati.

2.4. Per svolgere le attività di cui innanzi, l'associazione può avvalersi, oltre che della professionalità degli associati, dell'apporto di collaboratori esterni per la realizzazione di singoli progetti.

2.5. L'Associazione non potrà, tuttavia, compiere attività diverse da quelle istituzionali, a eccezione delle attività direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative.

ARTICOLO 3

SOCI

3.1. **REQUISITI DI AMMISSIONE.** Ogni persona maggiorenne, di ottima condotta morale, che goda di buona reputazione nella sua comunità e che abbia disponibilità al servizio, può diventare socio del

Club. Ogni qualvolta nello Statuto e nell'eventuale Regolamento si usa il genere maschile, questi ha valore per persone di entrambi i sessi.

3.2. PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE. La qualifica di socio del Club potrà essere acquisita solo dietro invito. Il socio che intende presentare un candidato da affiliare al Club fungerà da padrino (sponsor) e proporrà la candidatura sui moduli forniti dall'Ufficio Internazionale. La candidatura sarà sottoposta al Presidente del Comitato Soci il quale, svolte opportune indagini da parte del Comitato Soci, la sottoporrà al Consiglio Direttivo. Se approvato con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri del Consiglio Direttivo, il candidato sarà invitato a diventare socio del Club. Il modulo di associazione, accompagnato dalla quota di ammissione, deve essere consegnato al Segretario prima che il socio sia inserito nel Club e riconosciuto ufficialmente dall'Associazione quale socio Lions.

3.3. DIGNITA' E DIRITTI DEI SOCI. Tutti i soci del Club hanno pari dignità e godono degli stessi diritti, senza che si possa mai operare discriminazione alcuna tra di loro né di razza, né di religione, né di censo, né di opinione.

3.4. CONDIZIONI ASSOCIATIVE. I soci del Club godono delle medesime condizioni di ingresso nell'Associazione e nei loro confronti sono adottate le stesse modalità associative che conferiscono garanzia piena dell'effettività del rapporto associativo.

3.5. NATURA DELLA QUOTA. Ogni socio è tenuto a versare la quota una tantum di ammissione al Club e la quota associativa annuale. Le quote versate dagli associati sono a fondo perduto e non sono trasferibili, né restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

3.6. PERMANENZA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DIRITTI DEL VOTO. Il rapporto associativo si intende stabilito in forma permanente, con esclusione della temporaneità del medesimo. Ogni socio ha diritto ad un voto e attraverso l'esercizio del medesimo gli è consentito di incidere

in ordine all'approvazione dello Statuto, dell'eventuale Regolamento associativo interno, nonché in ordine alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 4

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

4.1. La qualifica di socio può venir meno:

- per recesso volontario
- per espulsione.

4.2. Nel primo caso, il socio può recedere dal Club in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata, restando, però, fermo l'obbligo del pagamento della quota annuale in corso e di eventuali arretrati.

4.3. Nel secondo caso, il Consiglio Direttivo delibera, con il voto favorevole dei 2/3 dei membri costituenti l'intero Consiglio, l'espulsione del socio previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per gli atti compiuti dal medesimo in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

ARTICOLO 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

5.1. **DIRITTI.** I soci hanno il **diritto**:

- di partecipare alle Assemblee e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, nonché per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di concorrere all'elezione per tutte le cariche dell'Associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento interno.

5.2. **DOVERI.** I soci hanno il **dovere**:

- di rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno del Club;

- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative programmate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria, fatto salvo quanto, per provata necessità, sia deliberato dall'Assemblea dei soci. Tali versamenti, previa conforme delibera assembleare di approvazione, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

ARTICOLO 6

ORGANI SOCIALI

6.1. Sono organi dell'Associazione:

-  l'Assemblea dei soci;
-  il Presidente;
-  il Consiglio Direttivo.

6.2. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che ricoperte a titolo gratuito.

ARTICOLO 7

7.1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale che, alla data dell'avviso di convocazione, risultano regolarmente iscritti all'Associazione.

7.1.2. L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria; entrambe sono convocate dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e la comunicazione di convocazione

dovrà contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione potrà essere fissata una ulteriore data per la seconda convocazione. L'Assemblea potrà essere convocata tramite: posta elettronica, lettera raccomandata postale, telegramma, fax o lettera consegnata a mano. L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia presente il quorum deliberativo dei soci in regola con il pagamento della quota annuale alla data dell'adunanza.

7.1.3. Le Assemblee ordinarie sono due.

(A) La prima Assemblea (Assemblea annuale iniziale dell'anno lionistico) deve essere convocata entro il 15 ottobre. Essa approva:

- a) il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente (consistente nel rendiconto d'espressione economico finanziario) e la relativa relazione finanziaria, la destinazione dell'avanzo di esercizio o della copertura del disavanzo,
- b) il bilancio preventivo,
- c) ratifica l'ammontare della quota associativa annuale e il programma delle attività dell'anno sociale appena iniziato,
- d) delibera su ogni altra questione a essa proposta nel rispetto delle norme statutarie.

(B) La seconda Assemblea (Assemblea delle cariche) deve essere convocata non oltre il venti aprile. Essa elegge i membri del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Club.

7.1.4. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente di sua iniziativa e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo la disponga o ne facciano richiesta scritta almeno almeno dieci soci indicando le materie da trattare. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le decisioni in merito a: (i) modifiche dello statuto, (ii) scioglimento del Club e nomina del liquidatore, (iii) eventi di importanza straordinaria.

7.2. QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO

7.2.1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti.

7.2.2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti. Tuttavia, per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli soci aventi diritto di voto.

7.2.3. Non è ammesso il voto per delega.

ARTICOLO 8

IL PRESIDENTE.

8.1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente può conferire delega ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto, con il limite di due mandati consecutivi.

8.2. Il Presidente:

- (a) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci e le presiede,
- (b) nomina i comitati ordinari e speciali, collabora con i Presidenti dei comitati,
- (c) cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci,
- (d) riscuotere somme e rilascia quietanza,
- (e) firma contratti, accordi, convenzioni e transazioni e in generale tutti gli atti dell'Associazione.

8.3. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del CD, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso CD appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. Il Club è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati tra tutti gli associati aventi diritto di voto. Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.

9.2. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente, l'immediato Past Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore, l'Addetto Telematico, l'Addetto Stampa, il Presidente della Commissione Soci, i Consiglieri eletti. Il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore sono qualificati Officers del Club.

9.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti; l'immediato Past Presidente è membro di diritto del Consiglio.

9.4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- accogliere o respingere le domande di ammissione di nuovi soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto economico finanziario annuale;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea annuale iniziale;
- redigere la relazione annuale al rendiconto economico finanziario;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- nominare e designare i delegati e i supplenti ai Congressi Distrettuali e Internazionali;
- approvare il programma delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale iniziale.

9.5. Se nel corso dell'anno sociale viene a mancare qualche Officer o Consigliere del Club, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla nomina dei sostituti tra i soci primi non eletti, ovvero in mancanza di una graduatoria per cooptazione o con elezione in Assemblea straordinaria.

9.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti. Per la convocazione del Consiglio Direttivo valgono le stesse modalità previste dall'Art.7 del presente Statuto per la convocazione dell'Assemblea dei soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo, nominato dai presenti a maggioranza.

9.7. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti (quorum deliberativo). In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9.8. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono compendiate in apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato nel Libro delle Delibere.

ARTICOLO 10

PATRIMONIO ED ENTRATE

10.1. Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva **costituti** con le eccedenze di bilancio;

10.2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali e di ammissione dei soci,
- versamenti dei soci su delibera dell'Assemblea,
- contributi volontari, elargizioni, donazioni dei soci o di terzi;
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da iniziative del Club, da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi finalizzate alla realizzazione degli scopi,
- ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo.

ARTICOLO 11

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

11.1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del Club, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

ARTICOLO 12

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

12.1. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere apposito rendiconto, da cui risultino tutte le entrate e tutte le spese sostenute, nel rispetto anche di quanto disposto dalle vigenti norme di legge.

12.2. Tutti i fondi raccolti devono essere utilizzati per uso pubblico, compresi i ricavi provenienti dall'investimento di tali fondi. Solamente le spese relative all'organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività. Anche il denaro proveniente dagli interessi deve essere utilizzato per attività a favore del pubblico.

ARTICOLO 13

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

13.1. L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo luglio e si chiude il trenta giugno dell'anno successivo.

13.2. Ogni anno il Consiglio Direttivo uscente predispone il rendiconto contabile economico finanziario, redatto secondo voci analitiche di entrata e di uscita, e corredato da una relazione illustrativa. Detto rendiconto dovrà essere sottoposto all'approvazione della prima Assemblea annuale.

13.3. Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere portati a conoscenza dei soci prima della data fissata per l'Assemblea deputata alla loro approvazione.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

14.1. Ogni controversia che sorga fra uno o più soci, o fra uno o più ex soci ed il Club e che abbia attinenza al sodalizio, ogni interpretazione o violazione o applicazione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno del Club, oppure qualsiasi altra questione che non possa essere risolta positivamente in altro modo, sarà definita secondo la seguente norma di "risoluzione delle controversie".

14.2. Ogni parte in causa può richiedere per iscritto al Governatore Distrettuale che la controversia venga risolta. Il Governatore Distrettuale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta nominerà un Conciliatore che ascolti le parti. Il Conciliatore dovrà essere un Past Governatore socio in regola di un Club che non sia parte in causa della disputa e che si trovi nel Distretto nel quale la controversia è sorta. Il Conciliatore prescelto dovrà essere accettato dalle parti. Una volta nominato, ma non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sua nomina, il Conciliatore organizzerà un incontro tra le parti con il proposito di arrivare ad una mediazione. Se questo tentativo di conciliazione non dovesse sortire un risultato positivo, il Conciliatore avrà l'autorità di decidere in modo vincolante per ogni parte in causa.

ARTICOLO 15

MODIFICHE DELLO STATUTO

15.1. **PROCEDURA.** Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria con il quorum deliberativo previsto al precedente articolo 7/7.4., purché il Consiglio Direttivo abbia preventivamente esaminato - sentito il parere del Comitato Statuto e Regolamento, la validità delle modifiche.

15.2. **NOTIFICA.** Nessuna modifica può essere posta ai voti se non è stata comunicata dal Segretario ad ogni socio del Club almeno 15 giorni prima della riunione in cui la modifica proposta dovrà essere votato.

ARTICOLO 16

SCIoglimento

16.1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero di estinzione del Lions Club Firenze Ponte Vecchio, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altro Lions Club, ad altra Associazione con finalità analoghe o affini, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17

PUBBLICITA' DELLE DELIBERE

17.1. Le sedute dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori se istituito debbono essere trascritte a verbale a pena di nullità e i relativi verbali devono restare depositati presso la sede sociale a disposizione di chiunque desideri prenderne visione fino allo scioglimento dell'Associazione, unitamente alle eventuali deleghe e a ogni altra documentazione atta a comprovare il regolare funzionamento di ciascun organo.

17.2. Così pure dovranno rimanere depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci e dei finanziatori i bilanci e i rendiconti dell'Associazione, una volta approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 18

COMPLETEZZA DELLO STATUTO E REGOLAMENTO

18.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di Associazioni ed Enti senza fine di lucro.

18.2. Potrà, inoltre, essere redatto un Regolamento interno che integri e sviluppi i contenuti dello Statuto allo scopo di meglio regolare l'attività del Lions Club Firenze Ponte Vecchio.

